



Regolamento organizzazione

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Approvato dal Collegio di indirizzo e controllo con delibera n. 31 del 24/7/2013, ai sensi dell'art. 46, comma 10 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 Natura e finalità dell'Aran.....	2
Art. 2 Funzioni e attività dell'Aran.....	2
TITOLO II ORGANI.....	5
Art. 3 Organi.....	5
Art. 4 Presidente.....	5
Art. 5 Collegio di indirizzo e controllo.....	7
Art. 6 Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo.....	9
TITOLO III MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DIREZIONALE	10
Art. 7 Principi di organizzazione.....	10
Art. 8 Struttura organizzativa dell'Aran.....	10
Art. 9 Direttori.....	12
Art. 10 Dirigenti.....	13
Art. 11 Funzioni del Direttore competente in materia di personale e organizzazione.....	14
Art. 12 Incarichi dirigenziali e di responsabilità.....	15
Art. 13 Funzioni di sostituzione.....	16
Art. 14 Comitato dei garanti.....	16
TITOLO IV ORGANICI E RECLUTAMENTO	18
Art. 15 Personale dell'Aran.....	18
Art. 16 Personale messo a disposizione da altre Amministrazioni.....	18
Art. 17 Sistemi di reclutamento.....	19
Art. 18 Personale a tempo determinato.....	20
TITOLO V NORME FINALI	21
Art. 19 Abrogazioni.....	21
Art. 20 Entrata in vigore.....	21

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità dell'Aran

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Aran", ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Aran svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge in materia di lavoro pubblico e di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici.
3. L'attività dell'Aran è regolata dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "d. lgs. n. 165/2001") e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Aran ha sede in Roma. In relazione a specifiche esigenze, può stabilire sedi secondarie ovvero uffici, anche a carattere temporaneo, in altre città, previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo che ne fissa obiettivi e risorse.

Art. 2

Funzioni e attività dell'Aran

1. L'Aran svolge le funzioni istituzionali previste dal d. lgs. n. 165/2001 ed ogni altra funzione affidata dalla normativa vigente. In particolare:
 - a) rappresenta legalmente tutte le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale;
 - b) esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47 del d. lgs. n. 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, ogni attività relativa alle relazioni sindacali ed alla negoziazione dei contratti collettivi;
 - c) promuove l'interpretazione autentica dei contratti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, ove ciò sia richiesto, dalle controparti, dalle amministrazioni, o comunque necessario per la risoluzione di controversie e problematiche applicative aventi portata generale;
 - d) svolge le attività di cui all'art. 64 del d. lgs. n. 165/2001, per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei

- contratti collettivi, ivi compreso il tentativo di interpretazione autentica o di modifica della clausola controversa richiesto dal giudice;
- e) quantifica i costi contrattuali e gli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate e redige le relative relazioni tecniche ai fini della certificazione dei contratti collettivi da parte della Corte dei conti;
 - f) sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata;
 - g) presta assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi;
 - h) presta assistenza, su richiesta, a singole pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione integrativa ovvero, sulla base di apposite intese, a gruppi di amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale;
 - i) presta assistenza, su richiesta, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome per la contrattazione collettiva di loro competenza;
 - j) presta assistenza a delegazioni datoriali di altri settori, per la contrattazione collettiva di loro competenza, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero, su richiesta, ai sensi del comma 4;
 - k) cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva;
 - l) predispose a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e sanità e autonomie locali e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
 - m) effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
 - n) raccoglie, al fine della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la rappresentatività sindacale, i dati relativi ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, e alle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali;

- o) partecipa al comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8 del d. lgs. n. 165/2001 per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale;
 - p) può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001 al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi;
 - q) assume le iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi;
 - r) può aderire ad associazioni o federazioni di datori di lavoro a livello europeo ed internazionale;
 - s) svolge ogni altra attività necessaria alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
3. L'Aran può collaborare, anche sulla base di apposite intese, accordi o convenzioni, con amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici o privati, e in particolare con:
- a) l'ISTAT, per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione;
 - b) il Ministero dell'economia e finanze, per l'accesso ai dati relativi ad aspetti rilevanti in ordine al costo del lavoro pubblico, dal medesimo raccolti ai fini della predisposizione del bilancio dello stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa;
 - c) il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del lavoro, le istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni, ovvero altri enti o strutture, per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe sindacali;
 - d) i comitati di settore, per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune;
 - e) la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, su aree di interesse comune.
4. L'Aran può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

TITOLO II ORGANI

Art. 3 Organi

1. Sono organi dell'Aran:
 - a) il Presidente;
 - b) il Collegio di indirizzo e controllo;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il collegio dei revisori è disciplinato dall'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 4 Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Aran, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'Aran.
2. Il Presidente:
 - a) sottoscrive tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Collegio di indirizzo e controllo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali;
 - c) riferisce periodicamente al Collegio di indirizzo e controllo sull'andamento delle trattative;
 - d) cura i rapporti con i Comitati di settore, in relazione agli indirizzi della contrattazione nazionale, anche ai fini della informazione ai Comitati stessi sull'andamento delle trattative, di cui all'art. 47, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
 - e) partecipa alle trattative, salvo il potere di delega di cui al successivo punto q);
 - f) trasmette le ipotesi di accordo ai Comitati di settore ed al Governo per i pareri di rispettiva competenza;
 - g) trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità economica e finanziaria;

- h) sottopone al Collegio di indirizzo e controllo per l'approvazione le modifiche dei regolamenti, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il piano della performance, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il piano triennale dei fabbisogni, eventuali piani settoriali specifici, la relazione sulla performance, il sistema di valutazione della performance nonché ogni altra materia o questione che ritenga di competenza o di interesse di tale organo;
- i) emana le direttive e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'Aran, in ambito amministrativo e gestionale, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 5, comma 1 lettera g);
- j) vigila sul rispetto degli indirizzi e direttive, nonché sul conseguimento degli obiettivi;
- k) coordina l'attività dei direttori, promuovendo la collaborazione tra le direzioni, stabilendo linee e modalità d'azione comuni e risolvendo eventuali conflitti di competenza; a tal fine, può istituire unità di progetto trasversali a più direzioni, sentiti i direttori interessati, individuando partecipanti, responsabili e risorse;
- l) stipula eventuali convenzioni, protocolli o intese per la disciplina di attività di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- m) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello generale, previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo;
- n) dispone in merito ai comandi, fuori ruolo e mobilità in entrata ed in uscita, sentiti i direttori interessati;
- o) in caso di inerzia o ritardo dei direttori, individua altro direttore per provvedere;
- p) nomina i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, nella contrattazione integrativa Aran;
- q) può conferire deleghe ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo o ai direttori, su temi specifici e per periodi determinati;
- r) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio di indirizzo e controllo, da sottoporre a ratifica del Collegio stesso;
- s) trasmette al Governo, ai Comitati di Settore e alle Commissioni Parlamentari competenti i rapporti semestrali sulle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
- t) esercita i poteri a lui delegati dal Collegio di indirizzo e controllo ed ogni altro potere espressamente attribuitogli da leggi o regolamenti.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Collegio di indirizzo e controllo con maggiore anzianità nell'ufficio, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.
4. Il Presidente costituisce l'Ufficio di presidenza di cui si avvale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 5
Collegio di indirizzo e controllo

1. Il Collegio di indirizzo e controllo:
 - a) coordina la strategia negoziale per assicurarne l'omogeneità mediante l'adozione di indirizzi generali;
 - b) verifica che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi dei comitati di settore;
 - c) può richiedere informazioni al Presidente ed ai direttori competenti sullo stato della trattativa in ogni fase della stessa;
 - d) delibera sui regolamenti concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria e su eventuali modifiche degli stessi;
 - e) approva il bilancio di previsione, gli assestamenti e le variazioni di bilancio, il conto consuntivo;
 - f) stabilisce la ripartizione dei posti tra le qualifiche, il contingente del personale a tempo determinato ed il piano dei fabbisogni, ai sensi dell'art. 15, comma 3; delibera altresì eventuali eccedenze di personale;
 - g) approva il piano della performance, ivi compresa l'assegnazione degli obiettivi alle direzioni, il programma triennale della trasparenza e dell'integrità, eventuali piani settoriali specifici, il fabbisogno ed il budget relativi agli incarichi esterni ed agli incarichi di posizione organizzativa nonché ogni altra questione sottoposta dal Presidente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h);
 - h) assume le determinazioni per la graduazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative, garantendo i necessari momenti di partecipazione sindacale, ove previsti dal CCNL applicato;
 - i) approva la relazione sulla performance;
 - j) adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Aran, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione;
 - k) delibera, con il voto favorevole del Presidente, il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

- l) individua il Contratto collettivo nazionale di lavoro la cui disciplina si applica ai dipendenti dell'Aran;
 - m) nomina i componenti del Collegio dei revisori in coerenza con le previsioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità e, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009;
 - n) affida, ai sensi della vigente normativa in materia, gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione, responsabile per la trasparenza, responsabile per gli inadempimenti; affida inoltre ogni altra funzione prevista da norme di legge o regolamento o, comunque, correlata a specifiche esigenze organizzative, che richieda la qualifica dirigenziale;
 - o) assume, con il voto favorevole del Presidente, le decisioni di revisione organizzativa di competenza del Collegio, di cui all'art. 9, comma 8;
 - p) può delegare proprie responsabilità, poteri e specifici affari ad uno o più componenti, i quali ne riferiscono regolarmente al Collegio stesso.
2. Il Collegio di indirizzo e controllo si riunisce di norma nella sede di Roma. Per particolari motivi, può riunirsi in un altro luogo. Degli argomenti oggetto della riunione è data comunicazione ai componenti attraverso l'ordine del giorno. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione salvo motivate ragioni di urgenza.
 3. Ciascuno dei componenti può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può chiedere la convocazione del Collegio specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente cura che la convocazione avvenga entro i dieci giorni dalla richiesta.
 4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei componenti all'inizio della riunione.
 5. Per la validità delle riunioni del Collegio di indirizzo e controllo è necessaria la presenza di almeno tre componenti tra i quali il Presidente.
 6. Le deliberazioni del Collegio di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. Le deliberazioni del Collegio di indirizzo e controllo, a firma del Presidente, sono comunicate tempestivamente, a cura del Segretario del Collegio ai Direttori competenti per l'attuazione.
 8. Il voto è sempre palese.
 9. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza, se nominato ovvero da un dirigente o direttore dell'Aran, incaricato dal Collegio stesso. Il Segretario redige il verbale di ogni

seduta e trasmette ai componenti l'ordine del giorno e la documentazione relativa alle proposte di deliberazione pervenute dai Direttori competenti.

10. Il Collegio di indirizzo e controllo detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con proprio atto.

Art. 6

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo

1. Nella prima riunione, il Presidente e i componenti del Collegio di indirizzo e controllo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 46, commi 6 e 7-bis del d. lgs. n. 165/2001.
2. Ove risulti, anche nel corso del suo incarico, che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, il Collegio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione, qualora l'incompatibilità sia risolvibile mediante opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità e l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per i provvedimenti e le comunicazioni di competenza. La comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri è immediata, una volta esperiti gli accertamenti e sentito l'interessato, qualora l'incompatibilità non sia risolvibile mediante opzione.
3. Alle deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.
4. Le dimissioni dei componenti sono presentate al Collegio di indirizzo e controllo. Il Presidente informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti e le comunicazioni di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 4, il Presidente, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della sostituzione.
6. Nel caso in cui un componente del Collegio di indirizzo e controllo si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, il Presidente, ne dà immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche ai fini della eventuale revoca dell'incarico.

TITOLO III

MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DIREZIONALE

Art. 7

Principi di organizzazione

1. Il presente regolamento definisce la cornice di regole generali, in materia di organizzazione e gestione del personale.
2. L'organizzazione dell'Aran è ispirata ai principi del miglioramento continuo, dello sviluppo delle competenze professionali del personale, della chiarezza organizzativa, della gestione autonoma e responsabile, della semplificazione dei processi di lavoro, della trasversalità ed intersettorialità, del rafforzamento della leadership, del coinvolgimento e della motivazione del personale, del riconoscimento del merito, dello sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni, dello sviluppo dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni rappresentate, del pieno utilizzo delle potenzialità offerte dal web.

Art. 8

Struttura organizzativa dell'Aran

1. La struttura organizzativa dell'Aran si articola in:
 - a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale generale;
 - b) unità organizzative, aventi natura di ufficio dirigenziale;
 - c) uffici, ai quali corrispondono "incarichi di posizione organizzativa" ai sensi della vigente disciplina contrattuale.
2. Le Direzioni, in numero massimo di quattro, sono istituite per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, direttamente correlati alle funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia. Alle Direzioni sono assegnati obiettivi mediante il piano della performance.
3. Le Unità organizzative sono istituite, di norma, nell'ambito di una Direzione, per la gestione di un insieme ampio ed omogeneo di macroprocessi o servizi. Alle Unità sono assegnati obiettivi a cura del competente Direttore.
4. Gli Uffici sono istituiti, nell'ambito di una Direzione o di una Unità organizzativa, per la gestione di una pluralità di processi. L'Ufficio è il punto di riferimento per la responsabilità su specifici procedimenti, ai sensi della legge n. 241/1990. Agli uffici sono assegnati obiettivi a cura del competente Direttore o Dirigente.

5. Possono altresì essere istituite, nel rispetto delle competenze di cui al comma 9, unità di progetto, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita, di norma trasversale rispetto alle strutture esistenti. Sulla base della rilevanza delle funzioni attribuite e del grado di autonomia richiesto, le unità di progetto sono equiparate ad una delle strutture di cui al comma 1.
6. Per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle regioni e degli enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura dirigenziale.
7. Ogni unità della struttura organizzativa dell'Aran è individuata, anche a seguito di eventuali modifiche organizzative, attraverso la indicazione chiara e sintetica:
 - a) della finalità generale o missione;
 - b) dei principali processi gestiti;
 - c) della collocazione nell'organigramma dell'Agenzia.
8. La specificazione del ruolo e delle funzioni di ciascuna unità organizzativa si completa attraverso l'assegnazione degli obiettivi.
9. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi compresa l'istituzione di nuove strutture, sono assunte:
 - a) dal Collegio di indirizzo e controllo, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle Direzioni e delle Unità organizzative, fatto salvo quanto previsto dal punto b);
 - b) dal competente Direttore, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle Unità organizzative, implicante unicamente il trasferimento di processi da un'Unità all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi già assegnati;
 - c) dal competente Direttore, sentito il dirigente interessato, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo degli Uffici, nel rispetto dei limiti fissati dal Collegio di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g).
10. L'organigramma dell'Aran, in tutte le sue articolazioni, viene costantemente aggiornato a cura del Direttore competente in materia di personale e organizzazione, per recepire i provvedimenti di revisione della struttura organizzativa adottati ai sensi del presente regolamento, nonché le variazioni concernenti i responsabili. Lo stesso Direttore invia tempestivamente, in caso di revisioni o variazioni, l'organigramma aggiornato, ivi comprese tutte le informazioni concernenti i responsabili per le quali è richiesta la pubblicazione, alla struttura responsabile del sito web dell'Agenzia.

Art. 9
Direttori

1. I responsabili delle Direzioni sono denominati “Direttori”.
2. I Direttori esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 - a) partecipano al processo di definizione del piano della performance;
 - b) assegnano gli obiettivi, nell’ambito della Direzione, ai dirigenti ed ai responsabili che ad essi direttamente riportino;
 - c) adottano gli atti di organizzazione interna della Direzione, secondo quanto previsto dall’art. 8, nel rispetto delle direttive generali ed in coerenza con i fabbisogni individuati dal Collegio di indirizzo e controllo;
 - d) gestiscono le risorse finanziarie assegnate, adottando i relativi provvedimenti concernenti l’entrata e la spesa, fatte salve le risorse eventualmente assegnate, con proprio atto, ai dirigenti;
 - e) valutano la performance individuale dei dirigenti, dei responsabili di Unità organizzative direttamente dipendenti dalla Direzione, dei propri diretti collaboratori;
 - f) conferiscono, nell’ambito della Direzione, gli incarichi dirigenziali e, sentiti i competenti dirigenti, gli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto dei limiti fissati dal Collegio di indirizzo e controllo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g);
 - g) emanano direttive di organizzazione e gestione, nell’ambito della Direzione, nel rispetto degli indirizzi generali;
 - h) esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell’attività dei dirigenti, con potere sostitutivo in caso di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive;
 - i) valutano i fabbisogni di personale della direzione, anche ai fini della rilevazione di eventuali eccedenze, sentiti i competenti dirigenti; adottano le decisioni sull’assegnazione e sulla mobilità del personale all’interno della Direzione, sentiti i competenti Dirigenti;
 - j) curano l’informazione sindacale e le altre modalità di partecipazione sindacale per le decisioni di propria competenza, nel rispetto degli indirizzi generali e ferme restando le competenze attribuite alla delegazione trattante di parte datoriale;
 - k) assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità;

- l) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, avvalendosi del supporto dell'Unità competente in materia di affari legali;
- m) istruiscono i procedimenti disciplinari ed applicano le conseguenti sanzioni per le infrazioni di minore gravità ovvero segnalano l'infrazione e trasmettono gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per quelle di maggiore gravità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ove l'imputazione disciplinare riguardi un dirigente della Direzione;
- n) possono delegare propri poteri ai dirigenti;
- o) esercitano le funzioni e i poteri previsti per i dirigenti, in caso di sostituzione di un dirigente ai sensi dell'art. 13 e, in ogni caso, nei confronti dei propri diretti collaboratori.

Art. 10
Dirigenti

- 1. I responsabili delle Unità organizzative sono denominati "Dirigenti".
- 2. I Dirigenti esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 - a) partecipano al processo di definizione degli obiettivi della Direzione;
 - b) gestiscono le risorse finanziarie assegnate dal Direttore, adottando i relativi provvedimenti concernenti l'entrata e la spesa;
 - c) gestiscono il personale assegnato e in particolare:
 - vigilano su tutti gli adempimenti relativi alle prestazioni di servizio;
 - attribuiscono i trattamenti economici accessori, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi;
 - affidano gli obiettivi e gli incarichi di responsabilità diversi da quelli di posizione organizzativa;
 - istruiscono i procedimenti disciplinari ed applicano le conseguenti sanzioni per le infrazioni di minore gravità ovvero segnalano l'infrazione e trasmettono gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per quelle di maggiore gravità, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) valutano la performance individuale del personale assegnato, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa;
 - e) sovrintendono e controllano gli Uffici dell'Unità organizzativa;

- f) assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità;
- g) individuano, in base alla legge n. 241/1990, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'Unità organizzativa e verificano, anche a richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- h) trasmettono all'ufficio competente, informandone il Direttore, tutti gli atti, notizie ed informazioni di cui è prescritta la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni;
- i) definiscono ed assegnano gli obiettivi agli Uffici;
- j) possono delegare, con atto scritto, ai responsabili di Ufficio interni all'Unità organizzativa, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b) e c), anche con sottoscrizione degli atti finali;
- k) adottano gli atti finalizzati alla sicurezza, all'igiene ed alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- l) esprimono il parere sulla mobilità esterna del personale assegnato alla propria Unità organizzativa;
- m) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Unità organizzativa anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e segnalano al Direttore le eventuali eccedenze di personale.

Art. 11

Funzioni del Direttore competente in materia di personale e organizzazione

1. Il direttore competente in materia di personale ed organizzazione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 - a) provvede agli adempimenti attuativi dei contratti collettivi;
 - b) adotta gli atti relativi alla gestione del personale non attribuiti alla competenza specifica dei singoli dirigenti;
 - c) attribuisce il trattamento economico fondamentale e l'applicazione della disciplina sul trattamento di previdenza e di quiescenza;
 - d) formula direttive per l'uniforme e corretta applicazione degli istituti disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;
 - e) aggiorna l'organigramma dell'ente e ne cura l'invio alla struttura competente sulla gestione del sito web, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 10;

- f) sottoscrive, per l'Aran, i contratti individuali di lavoro subordinato;
 - g) adotta i provvedimenti di mobilità tra le Direzioni, nel rispetto dei fabbisogni deliberati dal Collegio di indirizzo e controllo, delle direttive generali e sentiti i direttori interessati;
 - h) dà attuazione al piano dei fabbisogni di personale, mediante la gestione delle procedure di reclutamento del personale;
 - i) dà attuazione alle determinazioni del Presidente in merito ai comandi, fuori ruolo e mobilità in entrata ed in uscita;
 - j) gestisce le procedure di eccedenza del personale e di mobilità collettiva, nel rispetto delle direttive del Collegio di indirizzo e controllo;
 - k) adotta le determinazioni conclusive dei procedimenti disciplinari nei casi disciplinati dall'art. 55, comma 4, d. lgs. n. 165/2001;
 - l) autorizza lo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 53, d. lgs. n. 165/2001, previo nulla osta del dirigente della struttura cui il soggetto richiedente appartiene ovvero del direttore o del Presidente, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi rispettivamente un dirigente o un direttore.
2. Gli incarichi di direzione in materia di personale ed organizzazione non possono essere conferiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
3. L'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55, comma 4, d. lgs. n. 165/2001 viene incardinato nell'Unità organizzativa competente in materia di personale e organizzazione e la relativa responsabilità viene attribuita al dirigente ad essa preposto.

Art. 12

Incarichi dirigenziali e di responsabilità

1. Gli incarichi ai Direttori ed ai Dirigenti sono conferiti e revocati, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia e delle norme regolamentari, rispettivamente dal Presidente previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo e dal competente Direttore. Per le finalità di cui all'art. 41 comma 4 ultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, i Comitati di settore delle regioni e degli enti locali sono consultati prima dell'avvio della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali riguardanti le strutture cui sono affidate le attività negoziali di interesse degli stessi. Ai fini della predetta procedura, i requisiti di competenza richiesti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle disposizioni del presente regolamento, dovranno comunque prevedere una qualificata esperienza professionale,

coerente con la posizione da coprire, preferibilmente maturata nei settori di riferimento.

2. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e revocati, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia e delle norme del presente regolamento, dal competente Direttore, sentito il Dirigente interessato.
3. L'atto di conferimento individua l'oggetto e la durata dell'incarico.
4. Al termine di ogni anno gli incarichi sono comunque soggetti a valutazione, attraverso il sistema di valutazione della performance individuale.
5. Non possono essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

Art. 13

Funzioni di sostituzione

1. Quando vi è temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato, con apposito incarico ad interim del Presidente dell'Aran, ad altro Direttore.
2. Quando vi è temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Dirigente, il Direttore può esercitare direttamente le relative funzioni di direzione ovvero affidarle, con apposito incarico ad interim, ad altro Dirigente.
3. Gli incarichi ad interim di cui ai commi 1 e 2 sono remunerati secondo la vigente disciplina del contratto collettivo.
4. Il Direttore e i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve.

Art. 14

Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, d. lgs. n. 165/2001 sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente dell'Aran. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nelle materie dell'organizzazione amministrativa e del lavoro

pubblico. La designazione avviene con le seguenti modalità: il primo componente viene scelto direttamente dal Presidente dell'Aran; il secondo viene designato dai Direttori e Dirigenti dell'Ente; il terzo, con funzioni di Presidente, viene designato dagli altri due membri di comune accordo entro 60 giorni dalla nomina. In caso di mancato accordo, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla nomina dei componenti designati dal Presidente dell'Aran e dai Direttori e Dirigenti, senza che sia stata effettuata la designazione del Presidente del Comitato, anche quest'ultimo è designato dal Presidente dell'Aran. In caso di cessazione, per qualunque causa, dei componenti del Comitato, la sostituzione avviene con le medesime modalità impiegate per la nomina.

3. E' facoltà dell'Aran convenzionarsi con altre amministrazioni, agenzie o enti per la costituzione di un unico comitato dei garanti al servizio di tutte le amministrazioni, agenzie o enti aderenti alla convenzione ovvero aderire a Comitati già istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.
4. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

TITOLO IV ORGANICI E RECLUTAMENTO

Art. 15 Personale dell'Aran

1. In vigore dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il ruolo del personale Aran è definito dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22/1/2013, nonché da eventuali ed ulteriori atti applicativi della predetta norma primaria. Ai successivi adeguamenti, nei limiti dell'autonomia prevista dalle vigenti norme in materia di dotazioni organiche ed in coerenza con le stesse, si provvede con delibera del Collegio di indirizzo e controllo.
2. L'Aran può altresì avvalersi di un contingente di 25 unità di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, anche di qualifica dirigenziale o in regime di diritto pubblico, in posizione di comando o fuori ruolo.
3. Con una o più delibere del Collegio di indirizzo e controllo, su proposta del Presidente, si determina:
 - a) la ripartizione delle unità di cui al comma 2 tra le qualifiche;
 - b) l'individuazione di un contingente di posti, anche di qualifica dirigenziale, da coprire mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 46, comma 11, d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 19 del presente regolamento, negli esclusivi limiti del 40 % del ruolo e del bilancio dell'Agenzia;
 - c) la programmazione del fabbisogno di personale, su proposta dei competenti direttori.
4. Alla copertura dei posti del ruolo si provvede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite i sistemi di reclutamento di cui all'art. 17.

Art. 16 Personale messo a disposizione da altre Amministrazioni

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 12 del d. lgs. n. 165/2001, l'Aran può avvalersi, in aggiunta al personale di cui all'art. 15, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, di risorse umane messe a disposizione dalle Amministrazioni ed Enti rappresentati, allo scopo di utilizzare specifiche professionalità maturate in particolari settori della pubblica amministrazione.

2. La messa a disposizione del personale si attua sulla base di intese o convenzioni di volta in volta stabilite tra l'Aran e le Amministrazioni che offrono la disponibilità del proprio personale. Per l'Aran, l'intesa o convenzione è stipulata dal Presidente. L'intesa prevede la durata, nonché le condizioni per la revocabilità della messa a disposizione, tra le quali si tiene conto anche della volontà del dipendente. Per le finalità di cui all'art. 41 comma 4 ultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, delle convenzioni di cui al presente articolo riguardanti personale da inserire nelle strutture cui sono affidate le attività negoziali di interesse dei Comitati di settore delle regioni e degli enti locali, è fornita preventiva informazione ai competenti Comitati.
3. Il rapporto di lavoro del personale messo a disposizione resta disciplinato dalle norme del CCNL di riferimento di ciascun dipendente. Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, resta a carico dell'amministrazione di provenienza.

Art. 17

Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione dei fabbisogni e previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, avviene con le seguenti modalità:
 - a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, disciplinate dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici;
 - b) mediante avviamento da parte del Centro provinciale per l'impiego, ai sensi della legislazione vigente, per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
 - c) mediante chiamata numerica degli iscritti negli appositi elenchi dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità ivi previste e previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
 - d) mediante mobilità tra amministrazioni pubbliche, secondo la normativa vigente;
 - e) mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati esclusivamente dalle norme di diritto privato, ai sensi dell'art. 46, comma 11 ultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, nonché dalle norme del presente regolamento.
2. Le modalità per l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, ivi compresa la individuazione delle riserve a favore del personale dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di leggi speciali, sono

determinate con apposita delibera quadro del Collegio di indirizzo e controllo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

3. L'Aran può utilizzare graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia, mediante convenzione sottoscritta dal Presidente, previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo.

Art. 18

Personale a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e) è disciplinato dai CCNL applicati dall'Aran al restante personale a tempo indeterminato. Si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste la generalità dei dipendenti pubblici.
2. Qualora l'assunzione riguardi un dirigente, i soggetti cui viene conferito l'incarico devono possedere i requisiti culturali, di esperienza e professionalità di cui all'art. 19, comma 6 del d. lgs. n 165/2001.
3. Per il periodo di durata del contratto, ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, si applica, la disciplina sul collocamento in aspettativa senza assegni di cui all'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 19
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari in materia di personale ed organizzazione, nonché tutte le delibere quadro di attuazione dei previgenti regolamenti, incompatibili con la disciplina del presente regolamento.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2013.